

Penale Sent. Sez. 3 Num. 35175 Anno 2020

Presidente: RAMACCI LUCA

Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

Data Udiienza: 22/09/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI VARESE

nei confronti di:

FERRARIS ANNA nato a CROTONE il 06/03/1966

avverso l'ordinanza del 27/05/2020 del TRIB. LIBERTA' di VARESE

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

sentite le conclusioni del PG GIULIO ROMANO: "Rigetto del ricorso".

Angelo Matteo Succi

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Varese, in sede di riesame, con ordinanza del 27 maggio rigettava l'appello del P.M. avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese che aveva revocato il sequestro preventivo disposto con decreto del 12 settembre 2019 sui beni di Anna Ferrari – indagata per il reato di cui all'art. 10 quater, comma 2, d. lgs 74/2000, per l'anno di imposta 2006, per compensazione dei debiti fiscali con crediti inesistenti per un importo di € 236.756,38 -.

2. Ricorre in cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.

2. 1. Violazione di legge (art. 324 e 325 cod. proc. pen.); contraddittorietà della motivazione.

Sulla liceità del sequestro si era già formato il giudicato cautelare; l'indagata, infatti, non aveva proposto impugnazione avverso il provvedimento del Tribunale del riesame del 15 ottobre 2019 che aveva rigettato l'istanza di riesame.

La preclusione cautelare non può essere superata da un'opinabile sentenza della Commissione Tributaria Regionale, non avendo, comunque, le decisioni delle Commissioni Tributarie efficacia vincolante in sede penale (principio del doppio binario). Inoltre, la questione del pagamento (o rottamazione) delle cartelle era già stata espressamente valutata in sede cautelare dall'ordinanza del Tribunale del riesame di Varese del 15 ottobre 2019, che aveva rigettato il riesame dell'indagata.

2. 2. Violazione di legge (art. 12 bis e 13 del d. lgs. 74/2000). Mancanza della motivazione.

La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a pagare, ma nel caso di mancato pagamento la confisca è sempre disposta.

Inoltre, per l'art. 13 d. lgs. 74 del 2000, nell'ipotesi di pagamento del debito tributario - comprese sanzioni amministrative ed interessi, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento, o ravvedimento operoso -, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i reati non sono punibili. La norma non prevede la rottamazione delle cartelle tra le cause di non punibilità. Oltretutto non si comprende neanche in cosa sia consistita la procedura di rottamazione, la cui rilevanza non può certo desumersi da un passaggio incidentale della sentenza della Commissione Tributaria.

L'ordinanza impugnata apoditticamente - con motivazione solo apparente - afferma che l'importo di € 236.756,38 è stato interamente pagato mediante la rottamazione delle cartelle.

La sentenza della Commissione Tributaria si limita a dichiarare parzialmente estinto l'appello che respinge nel resto.

L'indagata aveva l'onere di dimostrare in sede penale l'integrale pagamento. Invece, L'Agenzia delle entrate ha rilasciato certificazione attestante (alla data del 24 ottobre 2019) un debito fiscale di € 1.257.268,00, né estinto e neanche ridotto parzialmente.

Per il Tribunale del riesame l'Agenzia delle Entrate non era a conoscenza del pagamento, che invece era conosciuto dall'Agenzia delle entrate Riscossione. Il creditore resta comunque sempre l'Agenzia delle entrate.

Dal mod. F 24 si evince che il credito inesistente è stato imputato, dalla stessa contribuente, al codice tributo 6037 - Credito IVA e non ha nessuna attinenza con le cartelle in questione. Il profitto del reato in accertamento attiene al credito IVA del secondo trimestre 2016 e l'eventuale definizione di altri crediti non può avere nessuna incidenza sul profitto del reato. Non si comprende perché l'importo

“rottamato” debba imputarsi proprio all’estinzione del profitto del reato in oggetto a fronte di un credito fiscale totale di € 1.257.268,00.

2. 3. Violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.).

In sede cautelare il Tribunale del riesame non può sindacare la concreta fondatezza dell’accusa o la stessa colpevolezza o innocenza dell’indagata, ma deve solo valutare il fumus dei reati in accertamento. Nel caso in giudizio, peraltro, è stato già disposto il rinvio a giudizio di Anna Ferraris.

2. 4. Violazione di legge (art. 10 quater, comma 2, d. lgs. 74 del 2000); mancanza della motivazione.

Le somme dovute al fisco ammontano a ben 1.257.268,00 euro, senza che risulta nessuna riduzione come da certificazione dell’Agenzia delle entrate. Il reato si consuma al momento dell’indebita compensazione.

Ha chiesto pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato.

3. Con memoria l’indagata Anna Ferraris ha evidenziato la genericità del ricorso e la sua conseguente inammissibilità. Il ricorso peraltro è proposto per vizio della motivazione e non per violazione di legge.

Comunque, per l’indagata tutti i motivi di ricorso risultano infondati in quanto la preclusione cautelare non poteva invocarsi in relazione alla novità costituita dalla sentenza della Commissione Tributaria che aveva evidenziato il pagamento delle somme di cui all’imputazione in oggetto, come provato in sede di giudizio davanti alla Commissione. Il sequestro, pertanto, non poteva operare per le somme versate (o per quelle che il contribuente si impegna a versare), ex art 12 bis d. lgs. 74/2000.

Tutte le censure del P.M. ricorrente riguardano il merito e la motivazione, non ammissibili nel giudizio in Cassazione.

Ha chiesto, pertanto, di dichiarare inammissibile o in subordine di rigettare il ricorso della Procura della Repubblica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso in cassazione unicamente per motivi di violazione di legge, e non per vizio di motivazione.

Nella specie i motivi di ricorso risultano proposti, sostanzialmente, per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato (nella valutazione sostanziale del ricorso e in parte anche nella loro indicazione letterale nel ricorso).

Il ricorso in cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli *errores in iudicando o in procedendo*, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692).

Tuttavia, nella specie non ricorre una violazione di legge (e nemmeno l'apparenza della motivazione) e, conseguentemente, il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato.

Infatti, il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e rileva come il fumus dei reati in accertamento sia venuto meno in quanto la contribuente ha effettuato la rottamazione delle cartelle di cui al debito fiscale di € 236.756,38, come risulta dalla



sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 18/2020. Con la rottamazione per il Tribunale del riesame, unitamente al Giudice per le indagini preliminari, viene meno il profitto del reato e, quindi, l'oggetto del sequestro preventivo. Il Tribunale del riesame, poi, rileva come dalla documentazione in atti emerge il pagamento dell'intera somma di € 236.756,38 con la rottamazione, con la contestuale rinuncia dell'Agenzia delle Entrate della pretesa fiscale, con gli interessi e le sanzioni. Infatti, l'art. 3, primo comma, del d. l. 119 del 2018 prevede la c.d. rottamazione ter che comporta, mediante il pagamento dell'importo iscritto a ruolo, l'estinzione del debito fiscale, senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

La somma certificata dall'Agenzia delle Entrate, su richiesta del P.M., di € 1.257.268,00 di debito fiscale non è chiaro se si riferisce anche all'importo qui in discussione; si tratta comunque di un accertamento di merito adeguatamente compiuto dal Tribunale del riesame, e già dal Giudice per le indagini preliminari, non sindacabile in sede di legittimità.

Era comunque onere del P.M. ricorrente specificare, con le adeguate prove documentali, l'assenza di rottamazione delle cartelle per il credito di € 236.756,38. Ciò non certo con una dichiarazione generica di debito fiscale (che in tesi potrebbe riferirsi a qualsiasi altra questione fiscale o penale), ma con la prova dell'assenza del pagamento della somma in sede di procedura di rottamazione per l'estinzione del debito fiscale (che, del resto, opera automaticamente, vedi, Sez. 5 - civile, Ordinanza n. 15471 del 07/06/2019, Rv. 654397 - 01). Prova, questa, completamente assente.

5. L'avvenuta rottamazione delle cartelle e la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia sono certamente elementi nuovi, che escludono la preclusione cautelare prospettata dal ricorrente P.M., in quanto le precedenti ordinanze non si erano pronunciate sul punto, se non in modo generico, come evidenziato nell'ordinanza impugnata: "il Tribunale del Riesame di Varese ha si preso in esame la questione del pagamento o rottamazione delle

cartelle [...] ma non già risolvendola, bensì pronunciandosi in termini fortemente dubitativi al fine di sollecitare il Pubblico Ministero a reperire ulteriori informazioni presso l'Amministrazione Finanziaria.

Il ricorso, pertanto, deve dichiararsi inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 22/09/2020

